

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FERRARA, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 5 febbraio 1988

Norme per la designazione di componenti laici
all'ufficio di consigliere di cassazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo il testo della proposta di legge atto Camera 2792, già depositata nella nona legislatura, poiché riteniamo che il dettato costituzionale relativamente a questa materia è tutt'altro che superato. Infatti, l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione prevede che « Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

Questa norma, fino ad oggi inapplicata, si è arricchita, col passare degli anni, di significati e motivi che la ren-

dono sempre più attuale e ne suggeriscono la rapida realizzazione.

Si avverte infatti l'esigenza di aprire l'amministrazione della giustizia alla partecipazione dei cittadini e sarebbe profondamente errato limitare tale apporto ai rami bassi della funzione giudiziaria alla cosiddetta giustizia minore e, al più, alle funzioni di merito. Si rafforzerebbe infatti quella concezione che considera queste funzioni sottordinate rispetto a quelle di legittimità. Una nozione siffatta è del tutto estranea alla Costituzione per la quale i magistrati sono soggetti alla legge e si distinguono soltanto per le diverse funzioni che essi esercitano.

La stessa Costituzione rimette alla legge ordinaria la disciplina dei casi e delle forme di partecipazione diretta dei

cittadini estranei alla magistratura, all'amministrazione della giustizia. La norma di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione rappresenta quindi una specificazione del principio di partecipazione dei cittadini alla funzione giurisdizionale.

Il legislatore costituente lo ha affermato per stabilirne l'applicazione anche alle funzioni di legittimità e per indicare i particolari requisiti scientifici e professionali necessari per essere chiamati all'esercizio di quelle funzioni. In altre parole, il principio di partecipazione dei cittadini non magistrati all'amministrazione della giustizia non soffre di alcuna eccezione, e la Costituzione lo ha voluto sancire pienamente prevedendolo espressamente anche per l'esercizio delle funzioni di legittimità.

Per questa via è anzi possibile realizzare forme nuove di collegamento con la società civile, oltre quelle stabilite nel corso degli anni dalla magistratura, e dare vita a una certa interscambiabilità di ruoli col mondo dell'università e della professione forense. Non viene minimamente messa in discussione l'autonomia dell'ordine giudiziario che può solo migliorare la qualità del servizio giustizia ed accrescere il suo prestigio in virtù dell'apporto di energie esterne altamente qualificate.

Va infine rilevato, anche se si tratta di un aspetto del tutto secondario, che anche i problemi di pronta copertura del-

l'organico, oggi così pressante, potrebbero trarne un qualche beneficio.

Lo schema degli articoli è estremamente semplice. L'articolo 1 ribadisce il principio dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione e stabilisce che la nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

Tale norma, unitamente a quella del comma 1 dell'articolo 3 che sancisce la ineleggibilità dei componenti laici della cassazione al Consiglio superiore, è volta ad evitare qualsiasi alterazione nel rapporto con i magistrati ordinari ed a garantire il pieno esercizio della funzione di autogoverno. Viene altresì previsto per la nomina il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio universitario nazionale o del Consiglio nazionale forense a seconda dell'estrazione dei designandi (articolo 1, comma 2).

Con l'articolo 2 vengono fissate le quote di partecipazione dei componenti laici il cui numero complessivo non può superare il quinto dei magistrati previsto dall'organico della cassazione. Le designazioni inoltre vengono proposte annualmente dal Consiglio superiore entro il limite di un dodicesimo dei posti vacanti dell'organico.

L'articolo 3 disciplina il trattamento economico e stabilisce che l'incarico ai componenti laici ha la durata di sei anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori possono essere chiamati all'ufficio di consigliere della corte di cassazione.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro di grazia e giustizia, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale o del Consiglio nazionale forense, a seconda della estrazione dei designandi.

ART. 2.

1. Le designazioni vengono proposte annualmente e non possono superare un dodicesimo dei posti vacanti dell'organico della Corte di Cassazione.

2. I componenti laici ammessi all'ufficio di consigliere di Cassazione non possono superare complessivamente il quinto dell'organico dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità.

ART. 3.

1. I componenti laici possono esercitare solo le funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione e non sono eleggibili al Consiglio superiore della magistratura.

2. Ad essi spetta il trattamento economico dei magistrati di cassazione idonei alle funzioni direttive.

3. L'incarico ha la durata di sei anni.